



**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

DELEGAZIONE PROVINCIALE LECCE

Viale Rossini, 22 - 73100 LECCE TEL- 0832 / 396007 – FAX 0832.312319
SITO INTERNET : www.Indpuglia.it/Delegazioni/LECCE - delegazionelecce.pugliaInd@pec.it – mail: cp.lecce@Ind.it

Stagione Sportiva 2023/2024

Comunicato Ufficiale N° 10 del 3 Agosto 2023

**DETERMINAZIONE TERMINE PERENTORIO ISCRIZIONI CAMPIONATI REGIONALI
CON SCADENZA DEL TERMINE ORDINATORIO IL 27 LUGLIO 2023**

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia L.N.D., nella riunione del 27 luglio 2023, visto il particolare momento recessivo che sta attraversando il Paese e che ha coinvolto altresì indubbiamente il mondo sportivo, considerate anche le notevoli difficoltà oggettive che incontrano le Società nel reperimento delle risorse economiche e nella preparazione della documentazione necessaria per l'iscrizione, e considerata, infine, la precaria situazione dell'impiantistica sportiva regionale che condiziona non poco l'intera attività agonistica ed organizzativa delle Società, ha deliberato all'unanimità, di fissare il termine **PERENTORIO** in **VENERDÌ 4 AGOSTO 2023** per la regolarizzazione delle domande di iscrizione delle Società che non avessero ancora provveduto, ma che abbiano comunque dichiarato la volontà di iscrizione ai Campionati di Eccellenza, Promozione e Calcio a Cinque Serie C1 della stagione sportiva 2023/2024, nel termine ordinatorio (27 luglio 2023) indicato sul Comunicato Ufficiale N. 5 del 6 luglio 2023.

NUMERI UTILI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND PER LE SOCIETÀ

È possibile contattare gli uffici del Comitato Regionale Puglia LND, dal lunedì al venerdì (ore 9.00-16.00), ai seguenti recapiti:

CENTRALINO ☎ 080.5699011 ✉ cr.puglia@lnd.it

👤 Diletta Mancini (Segretario, Registro Coni)	☎ 080.5699007 ✉ d.mancini@lnd.it;
👤 Alessandro Schirone (Vice Segretario, Ufficio Stampa)	☎ 080.5699002 ✉ a.schirone@lnd.it
👤 Stella Lo Giacco (Impianti Sportivi)	☎ 080.5699006 ✉ s.logiacco@lnd.it
👤 Antonella Tondo (Attività Agonistica LND)	☎ 080.5699008 ✉ a.tondo@lnd.it
👤 Giuseppe Sforza (Tesseramento)	☎ 080.5699016 ✉ g.sforza@lnd.it
👤 Giuseppe Gialluisi (Affari Generali)	☎ 080.5699018 ✉ g.gialluisi@lnd.it
👤 Sergio Lucidi (Attività Agonistica SGS)	☎ 080.5699020 ✉ s.lucidi@lnd.it
👤 Chiara Laterza (Centralino, Amministrazione)	☎ 080.5699011 ✉ c.laterza@lnd.it
👤 Antonio Rossiello (Affiliazioni, Fusioni, Cambi denominaz.)	☎ 080.5699013 ✉ a.rossiello@lnd.it
👤 Rosangela Zingarelli (Amministrazione)	☎ 080.5699004 ✉ r.zingarelli@lnd.it

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: FILO DIRETTO CON LE SOCIETÀ

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia sono a disposizione delle Società ai seguenti recapiti:

DELEGAZIONE	ORARI SETTIMANALI	TELEFONO UFFICIO	E-MAIL UFFICIO
BRINDISI	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0831.529868	cp.brindisi@lnd.it m.damuri@lnd.it
FOGGIA	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0881.639409	cp.foggia@lnd.it g.bozza@lnd.it
LECCE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0832.396007	cp.lecce@lnd.it a.gianfreda@lnd.it
MAGLIE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0836.483358	cp.maglie@lnd.it g.marra@lnd.it
TARANTO	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	099.4529018	cp.taranto@lnd.it g.damicis@lnd.it
BARI	MAR-GIO 13.30-17.00	080.5699028	cp.bari@lnd.it
BAT 17.00-19.00	MAR-GIO 10.30-12.30 0883.481381	del.trani@lnd.it	

Si invitano tutte le Società affiliate a contattare le rispettive Delegazioni Provinciali o Distrettuali di appartenenza esclusivamente a mezzo telefono fisso o e-mail. Si ringrazia per la proficua collaborazione.

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: ATTIVE LE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Per inviare e ricevere comunicazioni con carattere di ufficialità, adesso è possibile utilizzare le caselle di posta elettronica certificata di cui sono state dotate tutte le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia. Di seguito si pubblica l'elenco:

DELEGAZIONE	PEC
BRINDISI	delegazionebrindisi.pugliaLnd@pec.it
FOGGIA	delegazionefoggia.pugliaLnd@pec.it
LECCE	delegazionelecce.pugliaLnd@pec.it
MAGLIE	delegazionemaglie.pugliaLnd@pec.it
TARANTO	delegazionetaranto.pugliaLnd@pec.it
BARI	delegazionebari.pugliaLnd@pec.it
BAT	delegazionebat.pugliaLnd@pec.it

COMUNICAZIONI

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

1.1. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 48/A DEL 27 LUGLIO 2023)

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 24 luglio 2023;
- preso atto della richiesta della Lega Nazionale Dilettanti di autorizzazione a designare il quarto ufficiale Arbitro in occasione delle gare della fase finale della Coppa Italia Dilettanti di Eccellenza, di quelle di spareggio-promozione tra le seconde classificate nei Campionati di Eccellenza, nonché delle gare di finale della fase nazionale del Campionato Juniores Regionale "Under 19" e del Campionato "Under 18" relative alla stagione sportiva 2023/2024, con costi arbitrali a carico della Lega stessa;
- visto lo Statuto Federale

ha deliberato

di autorizzare la designazione del quarto ufficiale Arbitro in occasione delle gare della fase finale della Coppa Italia Dilettanti di Eccellenza, di quelle di spareggio-promozione tra le seconde classificate nei campionati di Eccellenza, nonché delle gare di finale della fase nazionale del Campionato Juniores Regionale "Under 19" e del Campionato "Under 18", relative alla stagione sportiva 2023/2024, con costi arbitrali a carico della Lega Nazionale Dilettanti.

1.2. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 49/A DEL 27 LUGLIO 2023)

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 24 luglio 2023;
- ritenuto opportuno modificare il comma 1bis dell'art. 40 delle N.O.I.F.;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

ha deliberato

di modificare il comma 1bis dell'art. 40 delle N.O.I.F. secondo l'allegato sub A).

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
Art. 40 Limitazioni del tesseramento calciatori	Art. 40 Limitazioni del tesseramento di calciatori e calciatrici
<p>1. Gli allenatori professionisti e gli arbitri non possono tesserarsi quali calciatori/calciatrici. Il calciatore e la calciatrice che si iscrivono nell'albo degli allenatori professionisti o se conseguano la qualifica di arbitro decadono dal tesseramento e non possono più tesserarsi quale calciatore, fatto salvo, in tale ultima ipotesi, il rilascio di nulla osta ad un nuovo tesseramento quale calciatore/calciatrice rilasciato da parte della Società cui il/la richiedente era vincolato/a all'atto dell'assunzione della qualifica di arbitro.</p>	<p>INVARIATO</p>
<p>1 bis. Le limitazioni al tesseramento come arbitro di cui al precedente comma non si applicano ai calciatori tesserati con Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti o al Settore per l'attività giovanile e scolastica, che al termine della stagione sportiva, cioè al 30 giugno, non abbiano ancora compiuto il diciottesimo anno di età.</p>	<p>1 bis. Le limitazioni al tesseramento come arbitro di cui al precedente comma non si applicano ai calciatori tesserati con Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti o al Settore per l'attività giovanile e scolastica, che al termine della stagione sportiva, cioè al 30 giugno, non abbiano ancora compiuto il diciannovesimo anno di età e, se titolari di un rapporto di lavoro sportivo, siano stati autorizzati dalla società con la quale hanno stipulato il contratto.</p>
<p>1 ter. Gli arbitri, con doppio tesseramento, non possono essere impiegati nella direzione di gare relative ai gironi delle competizioni in cui sia presente la Società per la quale sono tesserati quali calciatori/calciatrici.</p>	<p>INVARIATO</p>
<p>2. Gli iscritti negli elenchi degli allenatori dilettanti possono richiedere il tesseramento quali dirigenti o calciatori/calciatrici solo per la società per la quale prestano attività di tecnico e, se non svolgono tale attività, possono richiedere il tesseramento quali calciatori/calciatrici per qualsiasi società. I calciatori/calciatrici non professionisti possono richiedere il tesseramento quali allenatori dilettanti solo per la società per la quale sono tesserati quali calciatori/calciatrici.</p>	<p>INVARIATO</p>
<p>3. Il tesseramento di giovani calciatori/calciatrici che non hanno compiuto il 16° anno di età verrà autorizzato solo in caso di comprovata residenza del nucleo familiare da almeno sei (6) mesi nella Regione sede della Società per la quale si chiede il tesseramento oppure che abbia sede in una provincia, di altra regione, confinante con quella di residenza. In caso di residenza del nucleo familiare acquisita da meno di sei mesi (6), il tesseramento potrà essere autorizzato previo parere favorevole del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e previa presentazione della certificazione anagrafica del nucleo familiare e di iscrizione o frequenza scolastica del calciatore/calciatrice.</p>	<p>INVARIATO</p>
<p>3 bis. Il Presidente Federale potrà altresì concedere deroghe, in favore delle società, per il tesseramento di giovani che abbiano compiuto almeno 14 anni e proseguano gli studi al fine di adempiere all'obbligo scolastico. Le richieste di tesseramento in deroga per i calciatori/calciatrici sopra indicati dovranno pervenire entro il 31 dicembre di ogni anno e dovranno essere corredate dal certificato di stato di famiglia, dalla certificazione attestante la iscrizione o la frequenza scolastica e del parere del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica. Il rinnovo delle richieste di deroga dovrà pervenire entro il termine del 15 settembre di ogni anno, trascorso il quale, in assenza di detta richiesta o della concessione del rinnovo della deroga, il calciatore/calciatrice decadrà dal tesseramento d'autorità. Per ogni singola stagione sportiva verranno resi noti termini e modalità inerenti il suddetto tesseramento in deroga. Salvo quanto previsto all'art. 39, comma 1bis delle N.O.I.F. sul tesseramento contemporaneo per società di Calcio a 11 non professionistiche e per società di Calcio a 5, non è altrimenti consentito il tesseramento contemporaneo per più società. In caso di più richieste di tesseramento, è considerata valida quella</p>	<p>INVARIATO</p>

Comunicato Ufficiale n. 10 della Delegazione Provinciale LND di Lecce S.S. 2023/2024

depositata o pervenuta prima. Al calciatore/calciatrice che nella stessa stagione sportiva sottoscrive richieste di tesseramento per più società si applicano le sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.	
4. I calciatori/calciatrici non possono assumere impegni di tesseramento futuro a favore di società diversa da quella per la quale sono tesserati, salvo diverse ipotesi previste dalle presenti norme o da quelle sull'ordinamento interno delle Leghe e delle Divisioni di calcio femminile. Gli impegni assunti in violazione di tale divieto sono nulli ad ogni effetto.	INVARIATO
5. Possono essere tesserati i calciatori/calciatrici residenti in Italia, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera. All'atto del tesseramento il richiedente deve documentare la residenza in Italia e deve dichiarare sotto la propria responsabilità di non essere mai stato tesserato per Federazione estera. Tuttavia il Presidente Federale può autorizzare il tesseramento di calciatori/calciatrici provenienti da Federazioni estere, a condizione che sia rilasciato il "transfert internazionale" dalla Federazione di provenienza, con indicazione della qualifica di "professionista" o "non professionista" ed osservate le norme seguenti.	INVARIATO
6. Le società che disputano i Campionati organizzati in ambito professionistico possono tesserare liberamente calciatori/calciatrici provenienti o provenienti da Federazioni estere, purché cittadini di Paesi aderenti all'U.E. (o all'E.E.E.). A tal fine le richieste di tesseramento vanno corredate da attestazione di cittadinanza. Le norme in materia di tesseramento per società professionistiche di calciatori/calciatrici cittadini di Paesi non aderenti all'U.E. (o all'E.E.E.) sono emanate annualmente dal Consiglio Federale.	INVARIATO
7. ABROGATO	INVARIATO
7. bis ABROGATO	INVARIATO
8. ABROGATO	INVARIATO
9. ABROGATO	INVARIATO
10. ABROGATO	INVARIATO
11. I calciatori e le calciatrici residenti nella Città del Vaticano sono parificati, ad ogni effetto, a quelli italiani.	INVARIATO
11 bis. ABROGATO	INVARIATO
12. I calciatori e le calciatrici con cittadinanza sammarinese sono equiparati a tutti gli effetti a quelli comunitari.	INVARIATO

1.3. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 50/A DEL 27 LUGLIO 2023)

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 24 luglio 2023;
- ritenuto opportuno, d'intesa con l'Associazione Italiana Arbitri, modificare l'art. 46 del Regolamento dell'AIA;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

ha deliberato

di approvare le modifiche all'art. 46 del Regolamento dell'Associazione Italiana Arbitri, secondo il testo allegato sub A).

All A)

REGOLAMENTO A.I.A.

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>Art. 46 Arbitri effettivi calciatori</p> <p>1. Possono essere inquadrati con la qualifica di arbitro effettivo anche i calciatori tesserati con società associate con la Lega Nazionale Dilettanti e con il Settore per l'attività giovanile e scolastica, che non abbiano ancora compiuto il diciottesimo anno di età al termine della stagione sportiva, ossia al 30 giugno, e salvo eventuali ulteriori deroghe concordate tra l'AIA, la FIGC e le Leghe ed Enti di competenza.</p> <p>2. L'arbitro effettivo calciatore, al compimento del diciottesimo anno di età, perde la qualifica e cessa di appartenere all'AIA, salvo che rinunci al tesseramento con la società calcistica dandone comunicazione scritta al Presidente della Sezione di appartenenza prima del compimento dei diciotto anni.</p> <p>3. Gli arbitri effettivi calciatori hanno l'obbligo di comunicare all'OT di appartenenza ogni provvedimento di squalifica, sospensione o inibizione irrogato nei propri confronti da organi disciplinari della FIGC; in conseguenza della irrogazione dei suddetti provvedimenti disciplinari all'arbitro è fatto divieto di svolgere attività tecnica per il periodo corrispondente alla durata del provvedimento disciplinare con decorrenza dalla data del Comunicato Ufficiale. Nell'ipotesi di squalifica a giornate la durata del divieto è di sette giorni per ogni giornata di squalifica</p>	<p>Art. 46 Arbitri effettivi calciatori</p> <p>1. Possono essere inquadrati con la qualifica di arbitro effettivo anche i calciatori tesserati con società associate con la Lega Nazionale Dilettanti e con il Settore per l'attività giovanile e scolastica, che, al termine della stagione sportiva, ossia al 30 giugno, non abbiano ancora compiuto il diciannovesimo anno di età e, se titolari di un rapporto di lavoro sportivo, siano stati autorizzati dalla società con la quale hanno stipulato il contratto, salvo eventuali ulteriori deroghe concordate tra l'AIA, la FIGC e le Leghe ed Enti di competenza;</p> <p>2. L'arbitro effettivo calciatore, al compimento del diciannovesimo anno di età, perde la qualifica e cessa di appartenere all'AIA, salvo che, in assenza di un rapporto di lavoro sportivo in essere, rinunci al tesseramento con la società calcistica con le modalità previste dalle norme federali, dandone comunicazione scritta al Presidente della Sezione di appartenenza prima del compimento dei diciannove anni.</p> <p>3. Gli arbitri effettivi calciatori hanno l'obbligo di comunicare all'OT di appartenenza ogni provvedimento di squalifica, sospensione o inibizione irrogato nei propri confronti da organi disciplinari della FIGC; in conseguenza della irrogazione dei suddetti provvedimenti disciplinari all'arbitro è fatto divieto di svolgere attività tecnica per il periodo corrispondente alla durata del provvedimento disciplinare con decorrenza dalla data del Comunicato Ufficiale. Nell'ipotesi di squalifica a giornate la durata del divieto è di sette giorni per ogni giornata di squalifica.</p>

1.4. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 51/A DEL 27 LUGLIO 2023)

Manifestazione interesse nomina Giudice Sportivo per le Competizioni Nazionali della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale

Il Presidente Federale

- attesa la necessità di nominare il Giudice Sportivo per le Competizioni Nazionali della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale;
- ritenuto opportuno acquisire le candidature alla carica di Giudice Sportivo per le Competizioni Nazionali della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale attraverso una manifestazione di interesse;
- dato atto che i requisiti per la nomina a Giudice Sportivo Nazionale sono individuati dall'art. 35, comma 1, dello statuto della F.I.G.C., ed il relativo possesso sarà verificato dalla Commissione Federale di Garanzia;
- considerato che la nomina di Giudice Sportivo per le Competizioni Nazionali della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale sarà effettuata dal Consiglio Federale della F.I.G.C. su proposta del Presidente Federale

COMUNICA

coloro i quali hanno interesse ad essere nominati Giudice Sportivo per le Competizioni Nazionali della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale possono presentare la propria candidatura entro il termine del 21 agosto 2023 ore 19:00, attraverso la compilazione in modalità telematica del modello disponibile online all'indirizzo web

<https://events.penguinpass.it/room/GSN-DCPS>

1.5. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 52/A DEL 31 LUGLIO 2023)

In relazione al punto 9), del Comunicato Ufficiale n. 39/A del 20 luglio 2023, relativo agli Oneri Finanziari della Stagione Sportiva 2023/2024, si precisa che le tasse di iscrizione ai Campionati del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica degli Allievi Regionali maschili calcio a 11 e degli Allievi Provinciali maschili calcio a 11 devono intendersi riferite alle categorie Under 17 e Under 16.

1.6. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 16 DEL SETTORE TECNICO)

Oggetto: Bando di ammissione al Corso per l'abilitazione a UEFA C che avrà luogo a Foggia dal 25/09/2023 al 21/12/2023.

In allegato al presente Comunicato si pubblica il Comunicato Ufficiale n. 16 del Settore Tecnico della F.I.G.C. inerente all'oggetto.

COMUNICAZIONE DELLA SEGRETERIA FEDERALE

- Si informa che il Presidente Federale, ha accolto le seguenti **domande di affiliazione** alla F.I.G.C.

denominazione sociale	matricola	comune di residenza	data affiliazione
Associazione Sportiva Dilettantistica FUTSAL LUCERA 2023	962072	Lucera (Fg)	1/8/2023

- Si informa che il Presidente Federale, ha autorizzato le seguenti **domande di cambio e/o aggiunta attività**

denominazione sociale	comune di residenza	cambio e/o aggiunta attività	data variazione
A.S.D. DIAVOLI ROSSI	Taranto	Settore Giovanile Maschile	31/7/2023

- Si informa che il Presidente Federale, ha autorizzato **il mutamento delle seguenti denominazioni sociali**

vecchia denominazione sociale	nuova denominazione sociale	comune di residenza	data variazione
A.S.D. NOCI AZZURRI 2006	A.S.D. POLISPORTIVA NOCI	Noci (Ba)	31/7/2023

- Si informa che il Presidente Federale, ha autorizzato **il mutamento delle seguenti denominazioni sociali di trasferimento di sede sociale**

vecchia denominazione sociale	nuova denominazione sociale	nuovo comune di residenza	data variazione
A.S.D. SECLI CALCIO	ASD SQUINZANO CALCIO	Squinzano (Le) * in deroga *	1/8/2023

COMUNICAZIONI LND

(STRALCIO CIRCOLARE N. 20 DEL CENTRO STUDI TRIBUTARI)

Oggetto: Conversione in Legge del D. L. n. 51 del 10 maggio 2023 – Proroga di termini in materia fiscale e disposizioni urgenti per lo sport

Nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 5 luglio 2023, è stata pubblicata la Legge n. 87 del 3 luglio 2023, di conversione del D. L. 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di Enti Pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale. Interessano, in particolare, le disposizioni recate dagli art. 4 e 5.

L'art. 4 – Proroga di termini in materia fiscale – prevede al comma 1, proroghe relativamente alla rottamazione-quater. In particolare, il pagamento in unica soluzione delle somme dovute a seguito della rottamazione-quater è prorogato dal 31 luglio al 31 ottobre 2023 e in caso di pagamento rateale sono dovuti gli interessi al tasso del 2% a decorrere, anziché dal 1° agosto, dal 1° novembre 2023. La dichiarazione di volere procedere alla definizione va inviata, anziché entro il 30 aprile, entro il 30 giugno 2023 e l'Agente della riscossione deve comunicare al debitore l'ammontare dovuto entro il 30 settembre, anziché entro il 30 giugno 2023. Le dilazioni sospese a seguito della domanda di definizione sono revocate a far tempo, anziché dal 1° luglio, al 31 ottobre 2023.

In sede di conversione in Legge è stato inserito, all'art. 4, il comma 2-bis, così formulato: "Nelle more della revisione del sistema tributario, al comma 683 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modifiche:

- a)-la parola "15-quater è soppressa;
- b)-è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al comma 15-quater del medesimo articolo 5 del Decreto-Legge n. 215 del 2021, si applicano a decorrere dal 1° luglio 2024".

Trattasi di una importante disposizione che, se non altro, rinvia, seppure di 6 mesi, l'entrata in vigore della norma recata dal comma 15-quater dell'art. 5 in argomento, che ha apportato una serie di modificazioni alla disciplina IVA delle operazioni di cui all'art. 148, terzo comma del TUIR, effettuate dagli Enti non commerciali. Per de□ Enti e, quindi, anche per le ASD, mentre con la vigente disciplina le operazioni in argomento - *prestazioni effettuate in conformità alle finalità istituzionali da Associazioni.....Sportive Dilettantistiche, anche se rese nei confronti di Associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali* – sono considerate, ai sensi del comma 4, dell'art. 4, del DPR n. 633/1972, fuori campo di applicazione dell'IVA, per effetto del comma 15-quater, le medesime operazioni sono considerate esenti da IVA. La norma è stata introdotta per rispondere alla procedura di infrazione IVA avviata dalla Commissione UE e, qualora non fosse stata introdotta la disposizione recata dal comma 2-bis, dal 1° gennaio 2024 le ASD avrebbero dovuto osservare gli adempimenti IVA, quali l'obbligo di registrazione, fatturazione e di apertura della partita IVA con contabilità separata.

È auspicabile che in sede di riforma fiscale possa essere risolta la problematica, fermo restando che la proroga è prevista per gli Enti non commerciali e non per le Società Sportive Dilettantistiche.

L'art. 5 – Disposizioni urgenti in materia di sport – prevede, al comma 1, che il Presidente e gli Organi direttivi dell'Istituto per il Credito Sportivo sono prorogati fino al 31 dicembre 2023.

Con il comma 2 è destinata, per gli anni 2024, 2025 e 2026, una quota di 13 milioni di euro per ciascun anno, per realizzazione di interventi strettamente connessi funzionali allo svolgimento di Giochi Olimpici relativi all'allestimento del villaggio olimpico di Cortina d'Ampezzo.

Il successivo comma 3 modifica il comma 12 dell'art. 90 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, il quale prevede, nel testo modificato, che presso l'Istituto per il Credito Sportivo è istituito il Fondo di Garanzia per i

finanziamenti sotto qualsiasi forma, ivi compresi garanzie, fidejussioni, e altri impegni di firma, relativi allacostruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree da parte di Società o Associazioni Sportive Dilettantistiche nonché di ogni altro soggetto pubblico o privato che persegua, anche indirettamente, finalità sportive, concessi a favore di soggetti pubblici o privati per le attività finalizzate alla promozione, all'aggiudicazione, all'organizzazione di grandi eventi internazionali in svolgimento entro il 30 giugno 2026.

COMUNICAZIONI C.R.

CONSIGLIO DIRETTIVO

INDENNIZZI PER MANCATO INCASSO A SEGUITO DI RINUNCIA

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, all'unanimità, delibera i seguenti indennizzi per mancato incasso a seguito di rinuncia per la stagione sportiva 2023/2024:

- ECCELLENZA	€ 400,00
- PROMOZIONE	€ 200,00
- PRIMA CATEGORIA	€ 150,00
- SECONDA CATEGORIA	€ 100,00
- TERZA CATEGORIA / TERZA CATEGORIA U. 21	€ 75,00
- CAMPIONATO REGIONALE CALCIO FEMMINILE	€ 75,00
- CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE	€ 75,00
- JUNIORES (Regionale e Provinciale)	€ 50,00
- CALCIO A CINQUE FEMMINILE	€ 50,00

ISTITUZIONE FONDO RECUPERO GARE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO

Il Consiglio Direttivo, delibera di istituire, anche per la corrente stagione sportiva, il "Fondo Recupero gare". Tale Fondo ha lo scopo di intervenire per rimborsare le Società ospitate in occasione di recupero di gare non iniziate o sospese per qualsiasi motivo entro il primo tempo regolamentare. Il Fondo è costituito dal contributo di € 50,00 (Cinquanta/00) delle Società dipendenti dal Comitato Regionale Puglia.

Detto importo sarà addebitato sul conto contabile di ogni Società a cura dell'Ufficio Amministrativo del Comitato Regionale. Pertanto, al verificarsi di tale evento alla Società ospitata sarà corrisposta, mediante accredito sul conto, la somma di € 1,00 (Uno/00) per ogni chilometro percorso, quale rimborso spese di viaggio.

GARE AMICHEVOLI

Le Società dipendenti dal Comitato Regionale Puglia Lega Nazionale Dilettanti, che intendono disputare gare amichevoli devono richiedere la prescritta autorizzazione al Comitato Regionale, che provvederà a disporre la designazione dell'Arbitro, ed eventualmente dei Guardalinee Ufficiali, tramite il Comitato Regionale Arbitri. L'autorizzazione alla disputa delle gare amichevoli dovrà essere richiesta dalle società, per iscritto e con relativa tassa, almeno cinque giorni prima della data di effettuazione della gara stessa. Tanto per consentire al CRA la designazione dell'Arbitro, con la necessaria tempestività.

Si riporta, qui di seguito, l'importo delle tasse da versare per le gare amichevoli della stagione sportiva 2023/2024 con:

- Società Lega Professionisti (Serie A e B)	€ 150,00
- Società di Lega Pro	€ 100,00
- Società Interregionale - Eccellenza	€ 55,00
- Società Dilettanti di Promozione	€ 40,00
- Società Dilettanti di Prima Categoria	€ 30,00
- Società Dilettanti di Seconda Categoria	€ 20,00
- Società Dilettanti di Juniores	€ 15,00
- Società Dilettanti di Terza Categoria	€ 15,00

Nel caso siano impegnate Società di categorie diverse, la tassa gara amichevole da corrispondere è quella della categoria superiore. Le Società di Terza Categoria potranno chiedere l'autorizzazione per la disputa delle gare amichevoli direttamente alle Delegazioni Provinciali di appartenenza, nel rispetto del suddetto termine (5 giorni prima). Le relative spese arbitrali sono a carico della Società richiedente.

Si raccomandano vivamente le Società di chiedere preventivamente a questo Comitato Regionale o alla Delegazione Provinciale interessata la relativa autorizzazione, pena il deferimento agli Organi disciplinari competenti.

TASSE PER APPROVAZIONE TORNEI FEDERALI

I Regolamenti dei Tornei Federali organizzati da Società appartenenti al Comitato Regionale Puglia vengono approvati:

- dal Comitato Regionale Puglia, se sono a carattere Regionale fra Società appartenentesclusivamente alla Lega Nazionale Dilettanti;
- dal Comitato Regionale Puglia, se sono a carattere nazionale fra Società aderenti a Comitati diversi della Lega Nazionale Dilettanti, ciascuna di esse autorizzata dal rispettivo Comitato;
- dal Presidente Federale, previo parere della Lega Nazionale Dilettanti, se sono a carattere internazionale;
- dal Presidente Federale, se partecipano Società di altre Leghe, (le relative richieste devono pervenire per il tramite della Lega).

Le richieste di approvazione dei Regolamenti dei Tornei a carattere internazionale devono essere avanzate dalle Società organizzatrici almeno 60 giorni prima dell'inizio previsto per i Tornei medesimi.

Le richieste di approvazione dei Regolamenti dei Tornei a carattere nazionale devono essere avanzate dalle Società organizzatrici almeno 30 giorni prima dell'inizio previsto per i Tornei medesimi.

Per gli altri Tornei le richieste di approvazione devono essere avanzate almeno 20 giorni prima.

L'approvazione dei regolamenti dei Tornei Federali verrà riportata sui Comunicati Ufficiali del Comitato Regionale Puglia e delle competenti Delegazioni Provinciali.

TASSE PER APPROVAZIONE TORNEI RICREATIVI

I Regolamenti dei Tornei Ricreativi, organizzati da Società appartenenti al Comitato Regionale Puglia vengono approvati:

- dal Comitato Regionale Puglia se sono a carattere Regionale;
- dal Presidente Federale, previo parere della Lega Nazionale Dilettanti, se sono a carattere nazionale o internazionale.

Le richieste di approvazione dei Regolamenti dei Tornei ricreativi a carattere nazionale ed internazionale debbono essere avanzate dalle Società organizzatrici almeno 30 gg. prima dell'inizio previsto per i Tornei medesimi, per gli altri Tornei le richieste di approvazione debbono essere avanzate almeno 20 giorni prima.

L'approvazione dei Regolamenti dei Tornei Ricreativi deve essere riportata sui Comunicati Ufficiali del Comitato Regionale Puglia e delle Competenti Delegazioni Provinciali.

Si ritiene utile ricordare che i calciatori devono essere in possesso del relativo nulla osta rilasciato dalle rispettive Società. Ad evitare che i propri calciatori incorrano nelle previste sanzioni disciplinari, si invitano le Società ad informare di quanto sopra i tesserati ed a vigilare che gli stessi non partecipino a Tornei non autorizzati. Si ricorda, altresì che gli eventuali infortuni occorsi in manifestazioni non autorizzate dagli Organi federali non possono essere ammessi al beneficio del risarcimento. All'atto della presentazione del Regolamento, che dovrà pervenire almeno quindici giorni prima dell'inizio del Torneo, dovranno essere versati dalle Società organizzatrici i depositi e le tasse di seguito riportate:

PER IL CALCIO A UNDICI

- Tassa Approvazione	€ 100,00
- Tassa Affiliazione (per Società)	€ 10,00
- Tassa Gare (per Società)	€ 25,00
- Deposito cauzionale (per Società)	€ 55,00
- Deposito spese arbitrali a seconda del numero delle gare	
- Cartellino	€ 6,00

PER IL CALCIO A CINQUE

- Tassa Approvazione Regolamento	€ 55,00
- Tassa Affiliazione (per Società)	€ 10,00
- Tassa Gare (per Società)	€ 25,00
- Deposito cauzionale (per Società)	€ 55,00
- Deposito spese arbitrali a seconda del numero delle gare	
- Cartellino	€ 6,00

DIRITTO DI PRELIEVO COATTIVO

In ottemperanza a quanto previsto dall'Art. 26 punto 4 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, il Consiglio Direttivo del C.R. Puglia, all'unanimità fissa nella misura del 5% le spese per incasso coattivo a carico delle Società inadempienti.

CONTROLLO OMOLOGAZIONE IMPIANTI SPORTIVI

Si rammenta a tutte le Società dipendenti che, per la stagione sportiva 2023/2024, è necessario verificare che i campi sui quali si intendono disputare le partite del campionato di competenza abbiano una omologazione in regola (effettuata non prima del 2019) in particolare quelli in erba artificiale devono avere l'omologazione del manto erboso dalla L.N.D. di Roma. **Diversamente, i suddetti impianti sportivi non potranno essere utilizzati prima della necessaria riomologazione da richiedere all'Ufficio Impianti Sportivi del C.R. Puglia LND (Stella Lo Giacco: 080.5699006) a mezzo e-mail (impianti.puglia@lnd.it).**

TASSE PER OMOLOGAZIONE CAMPI SPORTIVI

Il Consiglio Direttivo del C.R. Puglia delibera, all'unanimità, di fissare i seguenti importi che l'Ente Pubblico, Soggetto Privato o Società Sportiva dovranno versare al Comitato Regionale per l'omologazione del proprio impianto sportivo:

- ENTE PUBBLICO e/o SOGGETTO PRIVATO	€ 400,00
- SOCIETÀ SPORTIVA LND (Calcio a 11 e Calcio a 5), S.G. e S.	€ 150,00
- TASSA IMPIANTO ILLUMINAZIONE	€ 100,00

La tassa di omologazione ed il rimborso spese del Fiduciario saranno ripartite e addebitate sul conto delle società affiliate che utilizzano l'impianto per cui è stata richiesta l'omologazione.

L'Ente pubblico e/o Soggetto Privato dovrà allegare al modulo di richiesta di omologazione una copia del bonifico dell'importo indicato sul prospetto.

3.1.2. GUIDA OPERATIVA PER PORTALE ANAGRAFE FEDERALE F.I.G.C.

Allegata al presente Comunicato Ufficiale è pubblicata una guida operativa per l'utilizzo del nuovo portale www.anagrafefederale.figc.it.

3.1.3. PORTALE SERVIZI - FIGC - DOMANDA DI CAMBIO E/O AGGIUNTA ATTIVITÀ STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

Si richiama l'attenzione sulle seguenti azioni preliminari all'inoltro delle istanze:

Per ottenere il **cambio di attività** alla Federazione Italiana Giuoco Calcio le Società devono presentare apposita documentazione da trasmettere **ESCLUSIVAMENTE** attraverso il portale Servizi della F.I.G.C. inserendo l'URL <https://anagrafefederale.figc.it/> nella barra di ricerca procedere nel seguente modo:

ANAGRAFE FEDERALE > GESTIONE PRATICHE > NUOVA PRATICA > CAMBIO E/O AGGIUNTA DI ATTIVITÀ

- **DOMANDA DI CAMBIO ATTIVITÀ**
(da attività Giovanili ad attività Dilettantistiche e Giovanili)

1. DATI CAMBIO DI ATTIVITÀ - da compilare

2. MODULO DI RICHIESTA (Domanda di cambio e/o aggiunta di attività alla FIGC) - generato sul Portale Servizi – da scaricare e da compilare **esclusivamente in formato Digitale**, specificando la richiesta da **attività Giovanili ad attività Dilettantistiche e Giovanili**

3. ALTRI DOCUMENTI - caricare la ricevuta di pagamento tramite **bonifico bancario (*)** della Tassa di affiliazione per le Società che svolgeranno le seguenti attività riconducibili alla Lega Nazionale Dilettanti:

- **Calcio a 11 maschile**
- **Calcio a 11 femminile**
- **Calcio a Cinque maschile**
- **Calcio a Cinque femminile**

✚ **la tassa di affiliazione è pari a € 65,00** (euro SESSANTACINQUE)

I DOCUMENTI VANNO CARICATI NEI CASSETTI DEGLI ALLEGATI FACENDO ATTENZIONE A NOMINARLI CORRETTAMENTE (ES: Domanda di cambio e/o aggiunta di attività alla FIGC – ricevuta Bonifico Bancario)

(*)Bonifico bancario

C/C Intestato a: **LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.**
BANCA: **UNICREDIT**
IBAN: **IT 25 F 02008 04023 000400516795**
CAUSALE **Cambio di attività (Indicare il nome della Società)**

- **DOMANDA DI CAMBIO ATTIVITÀ**
(da attività Dilettantistiche e Giovanili ad attività Giovanili)

1. DATI CAMBIO DI ATTIVITÀ - da compilare

2. MODULO DI RICHIESTA (Domanda di cambio e/o aggiunta di attività alla FIGC) - generato sul Portale Servizi - da scaricare e da compilare **esclusivamente in formato Digitale**, specificando la richiesta da **attività Dilettantistiche e Giovanili ad attività Giovanili**

N.B. non è dovuta alcuna tassa di affiliazione

I DOCUMENTI VANNO CARICATI NEI CASSETTI DEGLI ALLEGATI FACENDO ATTENZIONE A NOMINARLI CORRETTAMENTE (ES: Domanda di cambio e/o aggiunta di attività alla FIGC)

- **DOMANDA DI AGGIUNTA ATTIVITÀ**

Attività principale Calcio a 5 Maschile >< Calcio a 5 Femminile
Attività principale Calcio a 5 Maschile >> Calcio a 11 Maschile
Attività principale Calcio a 11 Maschile >> Calcio a 11 Femminile

1. DATI CAMBIO DI ATTIVITÀ - da compilare

2. MODULO DI RICHIESTA (Domanda di cambio e/o aggiunta di attività alla FIGC) - generato sul Portale Servizi - da scaricare e da compilare **esclusivamente in formato Digitale**, specificando la richiesta da puro **Lega Nazionale Dilettanti a Settore Giovanile e Scolastico**

N.B. non è dovuta alcuna tassa di affiliazione.

I DOCUMENTI VANNO CARICATI NEI CASSETTI DEGLI ALLEGATI FACENDO ATTENZIONE A NOMINARLI CORRETTAMENTE (ES: Domanda di cambio e/o aggiunta di attività alla FIGC).

ISCRIZIONI AI CAMPIONATI ORGANIZZATI DAL COMITATO REGIONALE PUGLIA – L.N.D. – STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

Si riportano di seguito le date, gli importi relativi alle tasse iscrizione, quelli relativi all'acconto spese di funzionamento ed alcune utili informazioni sul periodo e sulle modalità di presentazione delle iscrizioni ai campionati della stagione sportiva 2023/2024.

Inoltre si comunica che gli estratti conto emessi dalla segreteria federale e quelli emessi da questo Comitato Regionale saranno consultabili dalle società nell' "area società"

PROCEDURA ISCRIZIONI

- **Richiedere l'iscrizione** al campionato di competenza o eventualmente selezionarlo da "aggiungi Campionato"
- Procedere alla **compilazione**, confermando o modificando il campo di gioco ed inserire eventuali desiderata;
- Selezionare modalità di pagamento **portafoglio iscrizioni** (le alternative erano valide fino alla dematerializzazione);
- **Rendere definitivo il documento:**
- Cliccare su **stampa CON FIRMA ELETTRONICA** e stampare;
- Completare con timbri e firme ove necessario (attenzione rigo accanto al nome)
- Tornare a **MENU ISCRIZIONI>RIEPILOGO COSTI > CLICCARE SU SCADENZIARIO** per ottenere il calcolo automatico della **PRIMA RATA**.
- Procedere con una richiesta di **ricarica del Portafoglio ISCRIZIONI** pari all'importo risultante nello scadenziario o totale riepilogo costi ed eseguire il versamento a mezzo **Bonifico Bancario IBAN: IT 25 F 02008 04023 000400516795** o Carta di Credito
- Una volta che la ricarica sarà convalidata (pallino verde 1-2 giorni da data bonifico, si sconsiglia MAV per tempistiche imprevedibili) il portafoglio sarà capiente si dovrà procedere alla convalida del pagamento dell'importo risultante nel riepilogo costi (gestione pagamenti iscrizione – **pagamento documenti iscrizione da portafoglio** – selezionare il documento – paga selezionati – inserire l'importo e **confermare pagamento**).

La Società troverà nella propria area l'elenco delle ricevute emesse e potrà provvedere alla relativa stampa.

Tutta la documentazione relativa alle iscrizioni, dal riepilogo costi fino a tutti gli allegati di cui si è creato il box, dovrà essere **stampata e regolarmente controfirmata** in tutti gli spazi previsti

La documentazione dovrà quindi essere **scannerizzata**, ciascun foglio caricato nell'apposito box nominale, **firmata tramite firma digitale**, quindi risulterà trasmessa.

Per eventuali problematiche le Delegazioni Provinciali e la Segreteria del Comitato Regionale sono a disposizione per l'ausilio necessario.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 28 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, costituiscono condizioni **inderogabili** per l'iscrizione ai Campionati regionali e provinciali:

- a) la disponibilità di un impianto di gioco omologato, dotato dei requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti;
- b) l'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, Società e tesserati;
- c) il versamento delle seguenti somme dovute a titolo di diritti e oneri finanziari:
 - Tassa associativa alla L.N.D.;
 - Diritti di iscrizione ai Campionati di competenza;

- Assicurazione tesserati;
- Acconto spese per attività regionale e organizzazione.

Entro il termine ultimo (perentorio) dell'iscrizione ai Campionati dovranno essere saldate tutte le pendenze relative alla Stagione Sportiva 2022/2023, nonché l'importo della tassa associativa alla L.N.D. e l'importo del diritto di iscrizione

Per quanto riguarda le ultime due voci (assicurazione tesserati e acconto spese per attività regionale e organizzazione), si fa presente che **il Comitato Regionale Puglia ha previsto delle rateizzazioni nei pagamenti, fermo restando che, all'atto dell'iscrizione, le relative somme dovranno essere versate in misura non inferiore al 30 % di quanto dovuto**
In tal caso gli importi residui, che non potranno superare il 70% del dovuto, dovranno essere versati dalle Società secondo i seguenti termini e modalità e, comunque, non oltre il 15 dicembre.

Prima rata: 100% Tassa associativa alla L.N.D. e Diritti di iscrizione ai Campionati di competenza e 30 % spese di assicurazione dei tesserati e all'acconto spese per l'attività e l'organizzazione entro il termine perentorio fissato per l'iscrizione al campionato di competenza.

Seconda rata: Entro il 15 ottobre 2023 dovrà essere saldato il **50%** di quanto dovuto in merito alle spese di assicurazione dei tesserati e all'acconto spese per l'attività e l'organizzazione

Terza rata: Entro il 15 dicembre 2023 dovrà essere saldato il **20%** di quanto dovuto in merito alle spese di assicurazione dei tesserati e al c.d. "acconto spese" per l'attività e l'organizzazione.

Il versamento degli importi di cui **al punto b)**, relativo a situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, Società e tesserati residue a conclusione della Stagione Sportiva 2022/2023, **non rientra nel sistema delle rateizzazioni, ma deve invece essere tassativamente saldato entro il termine ultimo perentorio fissato per l'iscrizione al Campionato di competenza.**

Il mancato versamento delle somme, nella misura non inferiore al 30% di quanto dovuto entro il termine perentorio fissato per l'iscrizione al Campionato di competenza, comporta la mancata iscrizione della Società al Campionato stesso.

Al fini del corretto assolvimento degli adempimenti per le iscrizioni, è necessario confermare – **a pena di decadenza** – la domanda di ammissione al Campionato di competenza entro il termine ordinario fissato.

Alla data di scadenza, il Comitato procederà alla verifica delle documentazioni pervenute. Le Società che non avranno adempiuto correttamente alle prescrizioni relative all'iscrizione al Campionato di competenza, avranno la possibilità di **regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio successivamente pubblicato.**

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale deciderà definitivamente sulle ammissioni delle Società ai Campionati della stagione sportiva 2023/2024 nel corso di una riunione all'uopo convocata.

Le Società di nuova affiliazione dovranno presentare tempestivamente a questo Comitato Regionale la domanda di affiliazione alla F.I.G.C. unitamente alla documentazione richiesta, al fine di poter ottenere la password necessaria agli adempimenti connessi alle domande di iscrizione ai vari Campionati.

- Alle domande di iscrizione dovranno essere obbligatoriamente allegati, pena la non ricevibilità delle domande stesse:

1. RICEVUTA PAGAMENTO ISCRIZIONI DA PORTAFOGLIO:

Gli importi devono essere comprensivi di quanto dovuto per l'iscrizione al campionato o ai campionati ai quali si intende partecipare secondo lo **SCADENZIARIO** presente nel portale.

2. CAMPO DI GIUOCO, DISPONIBILITÀ

Si ricorda che, all'atto dell'iscrizione ai Campionati, le Società dovranno indicare la disponibilità di un campo da gioco ove disputare le gare ufficiali. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni, è **necessario** che per l'impianto sportivo, **oltre alla omologazione da parte del Comitato Regionale**, sia stato rilasciato dal rispettivo Comune di appartenenza **ovvero dall'Ente proprietario dell'impianto**, come da modello allegato che sarà a disposizione delle Società in forma telematica, l'attestato di completa idoneità - sia dal punto di vista normativo sulla sicurezza che sull'agibilità - del campo di giuoco e degli annessi servizi e strutture a corredo.

Si invitano pertanto le Società che, qualora in sede d'iscrizione della prima squadra dovessero indicare un campo di giuoco sito in un comune dove non hanno la propria sede sociale, ad inoltrare al Comitato Regionale Puglia domanda di deroga per la stagione sportiva 2023/2024.

La medesima domanda deve essere allegata al modulo d'iscrizione al campionato in questione.

Desiderata Società: eventuali desiderata delle Società saranno riportate sull'apposito modulo, da inviare al Comitato unitamente alla domanda di iscrizione. Il C.R.P., nella compilazione del calendario delle gare, cercherà di soddisfare, nei limiti del possibile, le richieste pervenute. In caso di mancata compilazione delle "Desiderata", il Comitato riterrà che la Società non ha alcuna richiesta e/o particolare segnalazione da fare.

COMITATO REGIONALE PUGLIA

QUOTE D'ISCRIZIONE AI CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI STAGIONE 2023/2024

APERTURA ISCRIZIONI 15 LUGLIO 2023

Si riportano di seguito le invariate quote relative alle iscrizioni che potranno essere versate **IN TRE RATE (1^ RATA, 15 OTTOBRE, 15 DICEMBRE)** con le modalità precedentemente indicate.

CAMPIONATO	Quota associat LND	Diritti iscrizione	Assicurazione dirigenti	Acconto spese organizzative	TERMINE ORDINATORIO 1^RATA	TERMINE PERENTORIO
ECCELLENZA	300,00	2.500,00	130,00	2.600,00	27/07/2023	04/08/2023
PROMOZIONE	300,00	1.900,00	130,00	2.100,00	27/07/2023	04/08/2023
1 ^a CATEGORIA	300,00	1.400,00	130,00	1.800,00	28/08/2023	
2 ^a CATEGORIA	300,00	950,00	90,00	1.300,00	28/08/2023	

Comunicato Ufficiale n. 10 della Delegazione Provinciale LND di Lecce S.S. 2023/2024

3 ^a CATEGORIA	300,00	660,00	90,00	800,00	15/09/2023	
REG. LE JUNIORES UNDER 19		800,00		900,00	05/09/2023	
ATTIVITA' AMATORI		375,00		1.400,00	30/09/2023	
ATTIVITA' CALCIO A 5	Quota associati LND	Diritti iscrizione	Assicurazione dirigenti	Acconto spese organizzative	TERMINE ORDINATORIO	
REG.LE C/5 C/1	300,00	800,00	90,00	1.000,00	27/07/2023	04/08/2023
REG.LE C/5 C/2	300,00	525,00	90,00	800,00	05/09/2023	
UNDER 21 C/5 MASCHILE/FEMM	300,00	275,00	90,00	600,00	05/09/2023	
UNDER 19 C/5 MASCHILE/FEMM	300,00	275,00	90,00	600,00	05/09/2023	
REG.LE C/5 FEMM.	300,00	525,00	90,00	800,00	05/09/2023	
ATTIVITA' FEMMINILE	Quota associati LND	Diritti iscrizione	Assicurazione dirigenti	Acconto spese organizzative	TERMINE ORDINATORIO	
ECCELLENZA FEMMINILE	300,00	750,00	90,00	900,00	10/09/2023	
JUNIORES FEMMINILE		300,00		300,00	10/09/2023	

AFFILIAZIONI 2022/2023 E CAMBI STATUS DA SGS A LND

CAMPIONATO	Quota associati LND	Diritti iscrizione	Assicurazione dirigenti	Acconto spese organizzative E ASSICURATIVE	TERMINE ORDINATORIO
3 ^a CATEGORIA NUOVE AFF. /cambi status da SGS	300,00	Gratuiti	90,00	1.800,00	15/09/2023
REG. LE JUNIORES UNDER 19 PURO NUOVE AFF. /cambi status da SGS	300,00	800,00	90,00	1.800,00	05/09/2023
ATTIVITA' CALCIO A 5	Quota associati LND	Diritti iscrizione	Assicurazione dirigenti	Acconto spese organizzative E ASSICURATIVE	TERMINE ORDINATORIO
REG. LE C/5 C/2 NUOVE AFF. cambi status da SGS	300,00	525,00	90,00	1.600,00	05/09/2023
PROV. LE C/5 SERIE D NUOVE AFF. /cambi status/aggiunta attività	300,00	Gratuiti	90,00	1.150,00	05/09/2023
REG. LE C/5 FEMM. NUOVE AFF. /cambi status/aggiunta attività	300,00	Gratuiti	90,00	1.350,00	05/09/2023
UNDER 19 C/5 MASCHILE/FEMM NUOVE AFF. e CAMBI STATUS da SGS	300,00	275,00	90,00	1.200,00	05/09/2022
UNDER 21 C/5 MASCHILE/FEMM NUOVE AFF. e CAMBI STATUS da SGS	300,00	275,00	90,00	1.200,00	05/09/2023
PROV. LE C/5 FEMM. SERIE D NUOVE AFF. /cambi status/aggiunta attività	300,00	Gratuiti	90,00	1.150,00	05/09/2023
ATTIVITA' CALCIO FEMM. Nuove affiliazioni	Contingente associato	Diritti iscrizione	Assicurazione dirigenti	Acconto spese organizzative E ASSICURATIVE	TERMINE ORDINATORIO
ECCELLENZA FEMMINILE	300,00	Gratuiti	90,00	1.800,00	10/09/2023

Domande di ammissione per completamento Organico dei Campionati indetti dal Comitato Regionale Puglia per società non aventi diritto.

Le Società che intendono presentare domanda di ammissione al campionato superiore devono inviare l'apposito modello di **ripescaggio** disponibile sul sito ed in allegato al presente Comunicato Ufficiale a

mezzo POSTA ELETTRONICA (segreteria.pugliaInd@pec.it), PRIMA di procedere all'iscrizione on line. Tale istanza, permetterà al Comitato Regionale di abilitare la Società a richiedere l'iscrizione al campionato a cui si vuole partecipare,

Il suddetto modello può essere inoltrato fino al giorno precedente la data di scadenza del termine ordinario del campionato a cui si vuole effettuare iscrizione.

Dopo aver trasmesso il modello, e ottenuta la possibilità di effettuare l'iscrizione al campionato superiore si potrà procedere alla compilazione della domanda di iscrizione, saldo e trasmissione di tutta la documentazione, attraverso il portale.

Si rappresenta, inoltre, che il **TERMINE** per la presentazione della domanda di iscrizione al campionato superiore, ha **CARATTERE PERENTORIO** e che per le stesse **NON È AMMESSA RATEIZZAZIONE** del pagamento degli importi rientranti nelle previsioni di cui all'art. 31, comma 2, lett. C, punto 4 del regolamento di lega (assicurazione tesserati e acconto spese per attività regionale o nazionale e organizzazione). (cfr nota Ind prot. 7559 del 26/04/2023)

ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

COMUNICATO UFFICIALE N. 03/SGS DEL 02/08/2023

ESORDIENTI UNDER 13 PRO 2023/2024

Al fine di valorizzare l'attività svolta dalle società appartenenti alle Leghe Professionistiche, il Settore Giovanile e Scolastico organizza un Torneo a carattere nazionale (con fasi regionali, interregionali e nazionale) che permetta a dette società di confrontarsi con continuità in una attività a loro riservata. Lo scopo del Torneo oltre a valorizzare il percorso educativo delle singole società, permette di promuovere ulteriormente il valore del Fair Play e, contestualmente, dare opportunità di verifica del percorso tecnico-didattico realizzato dalle società nella categoria Esordienti, al termine della prima fase di formazione calcistica.

L'iscrizione al Campionato dovrà essere effettuata entro e non oltre il 31/08/2023 alle ore 2,00 prevedendo obbligatoriamente quanto previsto dai punti A) e B) di seguito indicati:

- A. La registrazione attraverso lo Sportello Unico FIGC presso il Comitato Regionale LND territorialmente competente secondo la procedura prevista dal portale dedicato
- B. La registrazione al portale nazionale per lo specifico campionato del Settore Giovanile e Scolastico secondo la procedura prevista tramite il seguente link:

<https://www.figc.it/it/giovani/competizioni/under-13-pro/iscrizione/>

entrambe le procedure di registrazione **SONO** obbligatorie per il completamento dell'iscrizione al Campionato, la mancata finalizzazione anche di una sola delle due procedure non consentirà la partecipazione ad alcuna fase del medesimo Campionato.

Per accedere al Comunicato Ufficiale:

<https://www.figc.it/it/giovani/governance/comunicati-ufficiali/c-u-n-3-sgs-u13-pro-regolamento-2023-2024/>

COMUNICATO UFFICIALE N. 02/SGS DEL 02/08/2023

TORNEO NAZIONALE UNDER 14 PRO 2023/2024

Al fine di valorizzare l'attività svolta dalle società appartenenti alle Leghe Professionistiche, il Settore Giovanile e Scolastico organizza un Torneo a carattere nazionale (con fasi regionali, interregionali e nazionale) che permetta a dette società di confrontarsi con continuità in una attività a loro riservata.

Lo scopo del Torneo oltre a valorizzare il percorso educativo delle singole società, permette di promuovere ulteriormente il valore del Fair Play e, contestualmente, dare opportunità di verifica del percorso tecnico-didattico realizzato dalle società.

L'iscrizione al Campionato dovrà essere effettuata entro e non oltre il 31/08/2023 alle ore 12.00 prevedendo obbligatoriamente quanto previsto dai punti A) e B) di seguito indicati:

- A. La registrazione attraverso lo Sportello Unico FIGC presso il Comitato Regionale LND territorialmente competente secondo la procedura prevista dal portale dedicato**
- B. La registrazione al portale nazionale per lo specifico campionato del Settore Giovanile e Scolastico secondo la procedura prevista tramite il seguente link**

<https://www.figc.it/it/giovani/competizioni/under-14-pro/iscrizione/>

entrambe le procedure di registrazione SONO obbligatorie per il completamento dell'iscrizione al Campionato, la mancata finalizzazione anche di una sola delle due procedure non consentirà la partecipazione ad alcuna fase del medesimo Campionato.

Per accedere al Comunicato Ufficiale:

<https://www.figc.it/it/giovani/governance/comunicati-ufficiali/c-u-n-2-sgs-u14-pro-regolamento-2023-2024/>

COMUNICATO UFFICIALE N. 1 F.I.G.C. - S.G.S. del 7 Luglio 2023

Nell'ottica della programmazione della prossima stagione sportiva, il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, ha pubblicato il [Comunicato Ufficiale N. 1 per l'anno 2023/2024](#), il documento che regola e dispone le direttive da seguire nell'ambito delle diverse attività. Molte le novità introdotte, che investono i vari ambiti di competenza, funzionali a un progressivo sviluppo di quanto pianificato in ogni area: dall'Attività di Base, a quella Agonistica, alle modalità di gioco, al censimento online per le società, fino al calcio femminile.

CENTRI ESTIVI

Come previsto dal CU n.1 SGS, tutte le società della FIGC, possono autonomamente organizzare Centri Estivi o Camp Estivi aperti anche a soggetti non tesserati per la propria Società le cui finalità ludico-motorie, di avviamento o perfezionamento tecnico e le relative attività siano in linea con i principi educativi promossi dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC.

Non è pertanto consentito che i Centri Estivi o i Camp Estivi abbiano finalità di selezione di giovani calciatori/calciatrici.

Al fine di tutelare gli standard qualitativi federali le Società affiliate sono tenute a comunicare al Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente, apposita informazione di inizio delle attività in oggetto, utilizzando esclusivamente il modulo allegato da inviare tramite posta elettronica all'indirizzo: puglia.sgs@figc.it.

Si riportano di seguito Centri/Camp Estivi regolarmente comunicati al Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico, Prof. Antonio QUARTO.

Società Organizzatrice		Luogo	Giorni di svolgimento	Referente
ASD	FUTURA MONTERONI	Campo Comunale – MONTERONI DI LECCE (LE)	Dal 12/06/2023 al 11/08/2023	PALLARA Antonio 3382293444

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale, presieduto dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, con la partecipazione dell'Avv. Antonio CONTALDI (Relatore) e dell'Avv. Annamaria ZONNO (Componente), del Dott. Domenico COLELLA (Rappresentante A.I.A.) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 31 Luglio 2023, ha adottato il seguente provvedimento:

a) **Deferimento n. 28963/563/pfi22-23/PM/fb a carico delle società ASD Città di Gallipoli e UG Manduria Sport**

DELIBERA

- 1) di comminare alla società A.S.D. Città di Gallipoli la sanzione della squalifica del campo di gioco per una giornata, con obbligo di disputare la gara a porte chiuse, nonché l'ammenda di € 1.000,00.
- 2) di comminare alla società U.G. Manduria Sport la sanzione della squalifica del campo di gioco per una giornata, con obbligo di disputare la gara a porte chiuse, nonché l'ammenda di € 1.000,00.

Ordina la comunicazione del dispositivo alle parti a mezzo posta elettronica certificata, a cura della Segreteria.

Deposito della motivazione riservata nei termini ex art. 139 comma 2 C.G.S.

Il Relatore
Antonio CONTALDI

Il Presidente
Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 31 Luglio 2023

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

Il Tribunale Federale Territoriale, presieduto dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, con la partecipazione dell'Avv. Pietro Carrozzini (Relatore), dell'Avv. Livio COSTANTINO (Componente), del Dott. Domenico COLELLA (Rappresentante A.I.A.) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella seduta del 24 luglio 2023 ha adottato in merito al

CAMPIONATO REGIONALE PUGLIA UNDER 17

Gara: A.S.D. Giallorossi Aradeo c/A.S.D. Città di Otranto disputatasi il 22.1.2023, la seguente

DECISIONE

sull'atto di deferimento della Procura Federale datato 26 giugno 2023, promosso a carico:

- a. del sig. Gianluca CONOCI, giocatore già tesserato per l'A.S.D. Città di Otranto;
- b. dell'A.S.D. Città di Otranto.

Oggetto: artt. 4, I comma, 6, II comma, e 38 G.G.S.

RITENUTO IN FATTO

Con deferimento del 26 giugno 2023 la Procura Federale promuoveva azione disciplinare sia nei confronti del Sig. Gianluca CONOCI, giocatore già tesserato per l'A.S.D. Città di Otranto, per violazione degli artt. 4, I comma, e 38 del Codice di Giustizia Sportiva, sia nei confronti della citato sodalizio sportivo, per violazione dell'art. 6, II comma, e 38 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto, in occasione della gara già in epigrafe indicata, lo stesso aveva colpito **“(..) alle spalle con una gomitata alla testa il sig. NAPOLI Antonio [giocatore della A.S.D. Giallorossi Aradeo], il quale rimaneva stordito e cadeva immediatamente a terra privo di sensi, rendendo necessario il suo trasporto in ambulanza presso l'ospedale.”**

Tale comportamento, accertato a mezzo dell'audizione di numerosi tesserati, induceva la Procura Federale all'emissione dell'atto di deferimento, ritenendo il sig. Gianluca CONOCI responsabile di una condotta violenta nei confronti del sig. Antonio NAPOLI e la A.S.D. Città di Otranto responsabile a titolo oggettivo del comportamento posto in essere dal proprio tesserato.

Il procedimento veniva discusso all'udienza del 24 Luglio 2023, ove compariva il rappresentante della Procura Federale, Avv. Alessandro D'ORIA che, in merito al deferimento della A.S.D. Città di Otranto, comunicava il raggiunto accordo - ai sensi dell'art. 127 C.G.S. - per l'irrogazione dell'ammenda di € 266,67, mentre in merito al deferimento del sig. Gianluca CONOCI concludeva con la richiesta della squalifica per cinque giornate.

Udita la relazione dell'Avv. Pietro CARROZZINI, all'esito della camera di consiglio il Tribunale decideva come da dispositivo pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 15 del 24.7.2023.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il comportamento violento posto in essere dal sig. Gianluca CONOCI, in danno del sig. Antonio NAPOLI, risulta essere stato accertato dalle indagini condotte - oltre ogni ragionevole dubbio.

Questi, infatti, al 25° minuto del primo tempo, a causa di un contatto di gioco – in cui non era stato coinvolto – al quale era seguita una rissa tra diversi giocatori delle due squadre, colpiva alle spalle con una gomitata alla testa un avversario, nella specie il sig. Antonio NAPOLI, la cui unica colpa era stata quella di cercare di separare i propri compagni di squadra dagli avversari.

Tale atto proditorio - e dalla indubbia connotazione violenta - aveva provocato la perdita di sensi da parte del giocatore colpito e la necessità dell'immediato trasporto in ambulanza presso l'ospedale.

La gravità dell'episodio e le conseguenze del gesto violento erano state, del resto, immediatamente percepite da entrambe i componenti delle squadre che, infatti, chiedevano congiuntamente e per iscritto al direttore di gara di sospendere l'incontro, non essendo più in grado di proseguirlo.

Purtuttavia deve rimarcarsi come l'autore del gesto è stato individuato solo dopo che la Procura Federale, all'uopo interessata dal Giudice Sportivo Territoriale con proprio provvedimento in C.U. n. 99 del 26.1.2023, ha svolto approfondite indagini a mezzo l'audizione di numerosi tesserati, compreso il sig. Gianluca CONOCI - che ha disconosciuto ogni responsabilità in merito. Tale ulteriore elemento, di indubbia gravità in ordine alla violazione del principio di lealtà sportiva, non può che ritenersi aggravante della già contestata condotta violenta.

In definitiva, dall'esame delle audizioni condotte dalla Procura Federale, così come testualmente riportate nell'atto di deferimento, è emerso quanto segue:

- a. sono stati auditi:

Comunicato Ufficiale n. 10 della Delegazione Provinciale LND di Lecce S.S. 2023/2024

1. Napoli Antonio, tesserato come calciatore della A.S.D. Giallorossi Aradeo;
2. Petracca Mattia Luigi, tesserato come calciatore della A.S.D. Città di Otranto;
3. Bonatesta Sebastiano, tesserato come calciatore della A.S.D. Città di Otranto;
4. Marotta Nicola, tesserato come calciatore della A.S.D. Fabrizio Miccoli;
5. Marotta Antonio, come persona informata sui fatti;
6. Perrone Marco, tesserato come calciatore della A.S.D. Giallorossi Aradeo;
7. Scrimieri Salvatore, come persona informata sui fatti;
8. Bray Luigi, tesserato come tecnico della A.S.D. Città di Otranto;
9. Aprile Davide, tesserato come calciatore della A.S.D. Città di Otranto;
10. Conoci Gianluca, tesserato come calciatore della A.S.D. Città di Otranto.

b. sono stati acquisiti i seguenti documenti:

oltre agli atti relativi alla gara A.S.D. Giallorossi Aradeo – A.S.D. Città di Otranto del 22/01/2023 (Campionato Regionale Allievi - Under 17), durante il corso delle indagini sono state acquisite le distinte di gara della partita rigiocata in data 01/03/2023, rilevando che i sigg.ri Francesco SCARPA, Diego MARTANO, Gianluca CONOCI e Davide STEFANELLI dell'A.S.D. Città di Otranto, presenti nella gara del 22/01/2023, non hanno preso parte alla gara rigiocata in data 01/03/2023.

Per quello che interessa in questa sede, di particolare rilievo risultano le dichiarazioni rese dai sigg.ri Marco PERRONE, Salvatore SCRIMIERI, Davide APRILE e Antonio BRAY.

Il sig. Marco PERRONE, tesserato della A.S.D. Giallorossi Aradeo, ha dichiarato che il proprio nonno sig. Salvatore SCRIMIERI, presente alla partita, gli comunicava al termine della gara che la persona che aveva colpito alle spalle con una gomitata il sig. Antonio NAPOLI era stato il nr. 10 della A.S.D. Città di Otranto. Di tale notizia veniva messa al corrente tutto il resto della sua squadra, alla ripresa degli allenamenti presso il campo sportivo di Aradeo.

Il sig. Salvatore SCRIMIERI, nonno di Marco PERRONE, compagno di squadra del sig. Antonio NAPOLI, ascoltato come persona informata sui fatti, in quanto ha assistito alla gara dalla tribuna, durante l'audizione ha dichiarato quanto segue: ***“Durante un 'azione offensiva della ASD CITTA' DI OTRANTO, il pallone si indirizzava verso la linea laterale - a circa 15 metri dalla bandierina del calcio d'angolo - conteso da due giocatori di entrambe le squadre – che venivano a contatto ed a seguito di ciò si accendeva un parapiglia tra diversi componenti delle due squadre. A questo punto vedevo il n. 10 della squadra ASD CITTA' DI OTRANTO, colpire con una gomitata alle spalle il sig. Napoli Antonio, che immediatamente cadeva a terra.”*** Di tale fatto ne parlava con il proprio nipote e alla ripresa degli allenamenti della squadra under 17 della A.S.D. Giallorossi Aradeo durante una riunione, comunicava che il calciatore colpevole del colpo subito dal sig. Antonio NAPOLI era stato il nr. 10 della A.S.D. Città di Otranto.

Il sig. Davide APRILE, nel corso dell'audizione ha esposto chi secondo lui erano i compagni di squadra da escludere - che potevano aver colpito il sig. Antonio NAPOLI, dichiarando quanto segue: ***“Questi sono sicuramente il portiere che era nella sua metà campo, i sig.ri Chiriatti, Scarpa e Tremolizzo, che in gara insieme a me formavano la linea difensiva a quattro, erano lontani dall'accaduto. Escludo Stefanelli che ho preso fisicamente e trasportato verso la panchina, il sig. Rollo era nei pressi della linea difensiva in quanto gioca da play davanti alla difesa. Il sig. Quarta lo escludo perché stava litigando testa a testa con un avversario ed era lontano alcuni metri dal centro della rissa. Posso escludere Martano che gioca sull'altro lato ove è successo l'episodio e Rausa è sempre rimasto fermo nell'area di rigore ed era rimasto scosso da quanto successo e mi aveva comunicato che, nel caso in cui la partita riprendesse, lui avrebbe chiesto al mister di essere sostituito.”*** Per quanto sopra esposto il sig. Davide APRILE, capitano della A.S.D. Città di Otranto, ha escluso come autore del gesto violento dieci degli undici componenti della propria squadra presenti sul terreno di gioco, tranne il sig. Gianluca CONOCI.

Il sig. Antonio BRAY, in merito alla mancata convocazione dei tesserati sopra individuati per la gara rigiocata in data 01/03/2023, ha dichiarato quanto segue: ***“Il sig. Scarpa Francesco aveva impegni scolastici come il sig. Stefanelli Davide. Il sig. Martano Diego, se ricordo bene, aveva uno stato febbrile, il sig. Conoci Gianluca è stata una mia scelta fatta "per opportunità". Spiego meglio, il sig. Conoci Gianluca, nella gara sospesa, aveva avuto un diverbio con persone del pubblico che assistevano alla partita in tribuna e volevo evitare qualsiasi situazione che potesse ricondurre a screzi avvenuti nella gara sospesa e giocare in un clima più possibile sereno”***.

In assenza di attività difensiva posta in essere dal sig. Gianluca CONOCI, possono esaminarsi unicamente le dichiarazioni da questi rese in sede di audizione dinanzi alla Procura Federale.

Invero lo stesso si è limitato a confermare che durante la gara in esame aveva indossato la maglia contraddistinta dal nr. 10, di non essere l'autore del gesto violento, di non aver visto il soggetto che l'aveva

Comunicato Ufficiale n. 10 della Delegazione Provinciale LND di Lecce S.S. 2023/2024

posto in essere e di non sapere perché non era stato convocato per la gara rigiocata dalle due squadre in data 01/03/2023, anche perché non aveva chiesto alcuna motivazione all'allenatore sig. Antonio BRAY.

Le dichiarazioni rese dal sig. Gianluca CONOCI, quanto meno in merito al fatto contestato, vista la conferma del numero di maglia indossato durante la gara, sono per un verso evidentemente smentite da quelle rese dai soggetti auditi e, per l'altro, inverosimili rispetto alla dichiarata non conoscenza dei motivi della mancata convocazione per la partita rigiocata, giustificata per non averne chiesto alcuna motivazione al proprio allenatore, e, comunque, smentite da quest'ultimo che, invero, aveva invece comunicato al calciatore la propria decisione per ragioni di opportunità.

Da quanto acquisito in sede di indagini è dunque incontrovertito che l'autore del gesto violento è stato individuato nel sig. Gianluca CONOCI che, infatti, durante la gara in esame indossava la maglia nr. 10 dell'A.S.D. Città di Otranto e veniva visto colpire il sig. Antonio NAPOLI dal sig. Salvatore SCRIMIERI; inoltre, a seguito delle dichiarazioni rese dal sig. Davide APRILE, tesserato della A.S.D. Città di Otranto, per esclusione di tutti gli altri compagni di squadra titolari che erano presenti sul terreno di gioco, si individua sempre nel sig. Gianluca CONOCI il colpevole del gesto violento commesso nei confronti del sig. Antonio NAPOLI; in disparte il fatto che è evidentemente inverosimile che sempre il sig. Gianluca CONOCI non abbia chiesto al proprio allenatore i motivi della mancata convocazione per la partita rigiocata, tra l'altro sul fatto smentito dal sig. Alessandro BRAY - che ha invece dichiarato di aver comunicato allo stesso le ragioni della propria scelta.

Del resto non vi sono elementi per cui le dichiarazioni rese dai soggetti auditi possano considerarsi non veritiere o, comunque, errate circa l'individuazione nel sig. Gianluca CONOCI come l'autore del gesto violento commesso in danno del sig. Antonio NAPOLI.

In merito alla sanzione sportiva da irrogarsi al sig. Gianluca CONOCI si ritiene che la richiesta della Procura Federale sia corretta, posto che l'art. 38, seconda parte del C.G.S., sanziona la condotta violenta, di particolare gravità, con la squalifica per cinque giornate o a tempo determinato.

Nel caso di specie ricorre pacificamente il concetto di condotta violenta di particolare gravità perché, per giurisprudenza consolidata, la condotta violenta sussiste al ricorrere di un'azione caratterizzata da **"intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l'integrità fisica [...] che si risolve in un'azione impetuosa e incontrollata connotata da un'accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri"** (CSA, Sez. III, 10 giugno 2021, nr. 221 e richiami ivi; 2 marzo 2021, nr. 103; 30 ottobre 2019, nr. 49; CFA 13 ottobre 2022, nr. 36).

È indubbio che l'aver colpito alla testa un giocatore alle spalle - e quindi indifeso - contribuisce a ritenere pienamente confermata la condotta sanzionata dalla seconda parte dell'art. 38 del C.G.S., in disparte la evidente violazione anche dell'art. 4, I comma, del medesimo C.G.S.

Per quanto attiene, invece, l'ipotesi della responsabilità oggettiva a carico della A.S.D. Città di Otranto, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti per l'irrogazione dell'ammenda di € 266,67 dichiarata, stante la sua congruità, l'efficacia dello stesso ai sensi del III comma dell'art. 127 C.G.S.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, nella composizione predetta, assolto l'obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo e previsti dall'art. 82 C.G.S., provvedendo definitivamente in merito al deferimento in esame

DELIBERA

- 1) di comminare al tesserato Gianluca CONOCI la squalifica per 5 giornate;
- 2) di prendere atto che l'A.S.D. Città di Otranto si è accordata con la Procura Federale per l'applicazione di un'ammenda di € 266,67: dichiara di reputare corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti, congrua la sanzione e, conseguentemente, dichiara efficace tale patteggiamento ex art. 127 comma 3 C.G.S.

Il Relatore
Pietro CARROZZINI

Il Presidente
Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 31Luglio 2023

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, con la partecipazione dell'Avv. Livio COSTANTINO (Relatore) e dell'Avv. Pietro CARROZZINI (Componente), del Dott. Domenico COLELLA (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 24 Luglio 2023 ha adottato il seguente provvedimento:

CAMPIONATO NAZIONALE FORENSE

Gara: A.S.D. ASS. CLUB FORENSE CATANIA – A.S.D. AVVOCATI LECCE del 29/06/2023 (Reclamo della A.S.D. ASS. CLUB FORENSE CATANIA in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia, di cui al Comunicato Ufficiale n. 8 del 30/06/2023 del Comitato Regionale Puglia).

Con reclamo del 7.7.2023, la A.S.D. Ass. Club Forense Catania ha chiesto l'annullamento della decisione pubblicata sul C.U. n. 8 del 30.6.2023 del Comitato Regionale Puglia, con cui il Giudice Sportivo Territoriale, in riferimento alla gara in epigrafe, ha deliberato la squalifica del calciatore Avv. Lorenzo Zaffora sino al 30.6.2025. Sanzione considerata anche ai fini dell'applicazione delle misure amministrative.

Il reclamo è inammissibile.

Il Campionato Nazionale Forense si svolge sotto l'egida del "Regolamento del 51° Campionato Nazionale Forense di Calcio e 4° Coppa Italia Avvocati. 3° Campionato Italiano over 40 calcio a 8 – Anno 2023", che, in ragione del particolare "status" delle squadre partecipanti contiene, rispetto al Codice di Giustizia Sportiva della FIGC, alcune norme di carattere speciale. Queste riguardano, tra le altre, il termine entro il quale deve essere proposto il reclamo innanzi al Giudice Sportivo nonché, per quel che qui interessa, la possibilità (o meno) di avversarne le decisioni.

Ebbene, proprio con riferimento a tale ultimo aspetto, viene in rilievo l'art. 13, comma 2, ultimo capoverso, del suddetto "Regolamento", in forza del quale si è previsto testualmente che: "Le decisioni del Giudice Sportivo sono inappellabili".

In conseguenza il reclamo in oggetto, proposto avverso la delibera del Giudice Sportivo Territoriale pubblicata sul C.U. n. 8 del 30.6.2023, è inammissibile, con preclusione di ogni deliberazione sul merito dei fatti che ne costituiscono l'oggetto.

Per questi motivi, la Corte Sportiva d'Appello, nella su indicata composizione.

DELIBERA

- 1) di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dall'ASD Ass. Club Forense Catania, per violazione dell'art. 13, comma 2, ultimo capoverso del Regolamento del 51° Campionato Nazionale Forense di Calcio;
- 2) di incamerare la tassa reclamo versata.

Il Relatore
Livio COSTANTINO

Il Presidente
Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 31Luglio 2023

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA

C/C Intestato a: LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.
BANCA: UNICREDIT
IBAN: IT 25 F 02008 04023 000400516795

Publicato in Lecce ed affisso all'albo della Delegazione Provinciale di Lecce il giorno 3 AGOSTO 2023.

IL SEGRETARIO
(Francesco BASURTO)

IL DELEGATO
(Luana De Mitri)



Timbro della società

DOMANDA DI RIPESCAGGIO AL CAMPIONATO SUPERIORE S.S. 2023/2024

PEC:
segreteria.pugliaInd@pec.it

DATA _____

Spett.le F.I.G.C.
COMITATO REGIONALE PUGLIA
Lega Nazionale Dilettanti
Via Nicola Pende, 23
70124 – BARI

Il Sottoscritto _____ nella sua qualità di legale rappresentante della
Società _____
matr. _____ classificatasi al _____ posto
del Campionato Regionale di _____ Girone _____ nella stagione sportiva 2022/2023
e/o tenuto conto dei criteri di ripescaggio pubblicati su Comunicato Ufficiale n. 203 del 22 Giugno 2023
(Calcio a 11) e Comunicato Ufficiale n. 92 del 22 Giugno 2023 (Calcio a 5) relativamente a
_____ (indicare graduatoria)

CHIEDE

l'ammissione della Società rappresentata al Campionato di

- ECCELLENZA**
- PROMOZIONE**
- CALCIO A 5 C 1**
- PRIMA CATEGORIA**
- SECONDA CATEGORIA**

Barrare il campionato interessato

FIRMA



COMUNICATO UFFICIALE N° 16 - 2023/2024

Bando di ammissione al Corso per l'abilitazione a UEFA C (d'ora innanzi solo Corso) che avrà luogo a Foggia dal 25/09/2023 al 21/12/2023.

1. Il Settore Tecnico della F.I.G.C. indice il Corso sopra indicato e ne affida l'attuazione all'A.I.A.C.
2. Il Corso, riservato ai **residenti della regione Puglia**, si svolgerà a **Foggia** secondo il seguente calendario:
 - dal 25 al 30 settembre;
 - dal 09 al 14 ottobre;
 - dal 23 al 28 ottobre;
 - dal 06 all'11 novembre;
 - dal 20 al 25 novembre;
 - dal 04 al 09 dicembre;gli esami si terranno dal 19 al 21 dicembre 2023.

Le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì (18:00-20:00; 20:30-22:30) e il sabato (8:30-10:30; 11:00-13:00) con l'obbligo di frequentare le attività didattiche. Il programma dettagliato delle lezioni sarà comunicato il primo giorno del Corso.

Il Settore Tecnico potrà autorizzare, per ogni allievo, un numero di ore per assenze giustificate, pari al 10% delle ore complessive di lezione, pena l'esclusione dagli esami finali. Casi straordinari saranno esaminati direttamente dal Settore Tecnico che deciderà a suo insindacabile giudizio. E' fatta salva la possibilità per il Settore Tecnico di ammettere al Corso, in sovrannumero, allievi provenienti da Corsi precedenti che abbiano accumulato ore di assenze oltre il limite consentito. Una volta effettuato il recupero delle ore (che deve avvenire entro due stagioni sportive) potranno essere ammessi agli esami finali. Qualora invece il numero di ore di assenza superi le 40 il corsista dovrà frequentare nuovamente tutto il corso.

3. Il numero degli ammessi al Corso è stabilito in 40 allievi, oltre a 4 posti riservati a candidate in graduatoria posizionate oltre il quarantesimo posto.
4. La domanda di ammissione dovrà essere compilata attraverso il seguente link <https://mycorsi.it> entro il **07/09/2023**.
Non saranno accettate le domande che perverranno oltre il termine di scadenza.
Chi svolgerà il Corso non potrà, nella stessa sessione, frequentare anche un altro Corso organizzato dal Settore Tecnico.
5. La F.I.G.C. si riserva la possibilità di ammettere al Corso, in sovrannumero, un candidato/a dalla stessa indicato purché in possesso dei requisiti di cui all'art. 13 e 14 del presente bando.

6. Il Settore Tecnico, su specifica richiesta del Presidente del Comitato Regionale della L.N.D., ha la possibilità di ammettere al Corso, in sovrannumero, un allievo a cui il Comitato Regionale della L.N.D. abbia deliberato di affidare, al termine del Corso, la conduzione tecnica di una delle proprie rappresentative giovanili per la stagione sportiva in corso e per quella successiva. L'allievo abilitato allenatore avrà la possibilità di tesserarsi per una società soltanto dopo le due stagioni sportive sopra indicate.
7. E' fatta salva la possibilità per il Settore Tecnico di ammettere al Corso, in sovrannumero, allievi di cittadinanza estera presentati alla F.I.G.C. dalla federazione di appartenenza, nel rispetto di accordi di collaborazione tecnica in essere. Alla fine del Corso gli allievi presentati da Federazioni estere che siano stati abilitati "UEFA C" saranno iscritti nell'albo del Settore Tecnico.
8. E' fatta salva la possibilità per il Settore Tecnico di ammettere direttamente al Corso, in sovrannumero, soggetti con disabilità motoria.
La documentazione attestante il possesso dei requisiti necessari deve essere anticipata per e-mail alla Sezione Medica del Settore Tecnico F.I.G.C. (sezionemedica.cov@figc.it) allegando l'attestazione di riconoscimento della condizione di disabilità (L.104/92), nonché il certificato medico di idoneità all'attività sportiva non agonistica. Per la natura stessa dello specifico ruolo e per l'organizzazione del Corso stesso, non saranno esaminate disabilità di tipo sensoriale o intellettuale.
9. E' fatta salva la possibilità per il Settore Tecnico di ammettere al Corso, in sovrannumero, soggetti che nella loro carriera di calciatori abbiano partecipato ad almeno una fase finale dei Campionati d'Europa o dei Campionati del Mondo per Nazionali A con la Rappresentativa Italiana.
10. E' fatta salva la possibilità per il Settore Tecnico di ammettere al Corso, in sovrannumero, i responsabili delle prime squadre partecipanti al campionato di eccellenza, con qualifica Licenza D, che abbiano ottenuto la promozione in Serie D nella stagione 2022/2023.
11. Il Settore Tecnico si riserva la possibilità di annullare il Corso se il numero degli allievi partecipanti risulterà inferiore a 25 unità.
12. Tutte le materie e gli argomenti oggetto di lezione saranno, per contenuti e metodologie d'insegnamento, mirati a formare allenatori provvisti di particolari competenze per operare a livello giovanile su tutto il territorio nazionale. Il calendario e il programma delle lezioni saranno comunicati per tempo agli ammessi al Corso. Inoltre, per motivi didattici, potranno essere previste trasferte di studio.
13. Per poter essere ammessi è necessario che tutti i candidati siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) residenti come al punto 2 del presente bando. Per i calciatori professionisti e dilettanti (partecipanti a campionati nazionali e regionali), la residenza può anche intendersi convenzionalmente fissata presso la società per la quale sono tesserati. Il Settore Tecnico si riserva comunque la possibilità di autorizzare la partecipazione al Corso ai cittadini italiani residenti all'estero previa presentazione di copia della certificazione dell'iscrizione all'AIRE, a tutti coloro che abbiano la doppia cittadinanza e residenza all'estero e a tutti coloro che per accertati motivi di lavoro o di studio (previa presentazione di copia del contratto di lavoro o di certificazione dell'università o di altro ente formatore), abbiano il solo domicilio giuridicamente eletto di cui al punto 2;
 - b) età minima 18 anni, compiuti alla data di scadenza della domanda;
 - c) certificazione di idoneità alla pratica sportiva non agonistica del giuoco del calcio, rilasciata dal proprio medico curante o da specialisti in medicina dello sport, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, con validità fino al termine del Corso;
 - d) conoscenza della lingua italiana che potrà essere verificata tramite un colloquio.

14. In caso di squalifica:
- a) non potranno essere ammessi al Corso i candidati che, nella stagione sportiva 2022/23 ed in quella in corso, siano stati squalificati o abbiano patteggiato una squalifica per un periodo superiore a 90 giorni o comunque superiore a tre mesi; non potranno essere ammessi al Corso, altresì, i candidati che nella stagione sportiva 2022/23 ed in quella in corso, siano stati squalificati o abbiano patteggiato una squalifica per aver svolto mansioni riservate a Tecnici di categoria superiore, senza la specifica autorizzazione in deroga, di competenza del Comitato Esecutivo del Settore Tecnico;
 - b) non potranno essere ammessi al Corso i candidati che, nelle tre precedenti stagioni sportive, siano stati squalificati, anche in via non continuativa, per un periodo superiore a 12 mesi a seguito di provvedimento di un Organo della F.I.G.C. divenuto definitivo; potranno partecipare al Corso solo a partire dalla stagione sportiva successiva a quella in cui è terminata la squalifica;
 - c) saranno, altresì, esclusi dal Corso gli allievi che, durante la frequenza dello stesso, incorreranno in una squalifica superiore a 90 giorni o comunque superiore a tre mesi.
15. Gli interessati dovranno compilare la domanda prendendo visione dei punteggi riportati sull'allegato A del presente bando, nonché l'informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. UE n. 2016/679.
16. Un'apposita Commissione deciderà sull'ammissione al Corso in base ad una graduatoria formulata dopo aver accertato i requisiti e valutato i titoli.
17. L'esame dei requisiti, la valutazione dei titoli, l'eventuale esame della validità formale delle dichiarazioni relative, gli scrutini e la formazione della graduatoria finale sono demandati all'apposita Commissione composta da:
- a) il Presidente dell'A.I.A.C. o un suo delegato;
 - b) un delegato del Settore Tecnico della F.I.G.C.;
 - c) il Coordinatore della S.G.S o un suo delegato.
18. La valutazione dei titoli dei candidati, ai fini della formazione della graduatoria per l'ammissione al Corso, risulterà dall'applicazione dei punteggi di cui all'allegato A, anche per quanto riguarda i quattro posti riservati alle candidate che presenteranno domanda.
19. **L'accertata non veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati nell'autocertificazione costituirà violazione delle norme di legge e di comportamento, con conseguente esclusione dal Corso. Inoltre, determinerà l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal codice di giustizia sportiva e la revoca dell'eventuale abilitazione conseguita.**
20. A parità di punteggio nella graduatoria costituisce titolo preferenziale la maggiore età.
21. I candidati ammessi che rinunceranno alla partecipazione al Corso saranno sostituiti da altrettanti candidati che seguono in graduatoria. La rinuncia dovrà essere comunicata attraverso il proprio profilo sul sito <https://mycorsi.it>
22. Successivamente alla data di scadenza della presentazione delle domande, la graduatoria completa degli allievi ammessi e non ammessi al Corso sarà pubblicata sul sito <https://mycorsi.it> Eventuali contestazioni andranno inoltrate via e-mail a corsiabilitazione@assoallenatori.it **non oltre tre giorni** dalla data della prima pubblicazione.
23. Gli ammessi al Corso dovranno versare una quota di partecipazione di **722,00€** comprensiva della quota di immissione nei ruoli pari a 30,00€.
24. Gli ammessi si impegnano ad accettare il Regolamento della Scuola Allenatori del Settore Tecnico della F.I.G.C. inerente lo svolgimento del Corso.
25. Tutti gli interessati potranno prendere visione e ritirare copia del "Bando di ammissione al Corso" presso il Settore Tecnico della F.I.G.C., presso la sede dell'A.I.A.C., presso le sedi dei Comitati

della Lega Nazionale Dilettanti e S.G.S. o scaricarlo dai siti internet:
<https://www.figc.it/it/tecnici/>; <https://mycorsi.it/>.

26. Il Corso per l'abilitazione a UEFA C si concluderà con un esame finale. Per il conseguimento del diploma sarà necessario acquisire la sufficienza in tutte le materie d'esame. In alternativa alla bocciatura, la commissione composta dai docenti di tutte le materie aventi diritto di giudizio, in caso di insufficienza in una o più materie, potrà decidere a suo insindacabile giudizio di far sostenere un esame di riparazione.
27. Per cause di forza maggiore il periodo di svolgimento del Corso potrà subire variazioni che saranno tempestivamente comunicate.
28. **Per ogni informazione inerente le graduatorie, gli aspetti logistici ed organizzativi del Corso contattare l'ufficio AIAC, indirizzo e-mail corsiabilitazione@assoallenatori.it.**

Pubblicato in Firenze 12/07/2023

Il Segretario
Paolo Piani

Il Presidente
Demetrio Albertini

ALLEGATO A

Il punteggio è assegnato solo in presenza di una o più gare ufficiali di campionato dichiarate. Nel caso in cui il calciatore nel corso della stessa stagione abbia militato in più di una società i punteggi non potranno essere cumulati ma verrà assegnato il punteggio relativo al singolo campionato di categoria superiore.

L'attività presso federazioni estere sarà valutata dalla Commissione.

ATTIVITA' DI CALCIATORE	
<i>Punteggio per Stagione Sportiva</i>	
4.00	Serie A
3.00	Serie B
2.50	Serie C (fino a S.S. 1977/78)
	Lega Pro (dalla S.S. 2014/15)
	Lega Pro I^a divisione (Serie C1 fino a S.S. 2007/2008)
2.00	Lega Pro II^a divisione (Serie C2 fino a S.S. 2007/2008)
	Serie D (Lega Nazionale Semiprofessionisti fino a S.S. 1977/78)
	Campionato Riserve Under 23
	Campionato Primavera 1 e Primavera 2 (Campionato Primavera fino alla S.S. 2020/2021)
1.50	Serie A femminile
	Serie D (Lega Nazionale Semiprofessionisti dalla S.S. 1978/79 fino alla S.S. 1980/81)
	Interregionale (dalla S.S. 1981/82 fino alla S.S. 1991/92)
	CND (dalla S.S. 1992/93)
1.00	Campionato Primavera 3 e Primavera 4 (Campionato Berretti fino alla S.S. 2020/21)
	Eccellenza
0.70	Promozione
0.50	Prima Categoria
	Serie A2 femminile (dalla S.S. 2002/03 fino a S.S. 2013/14)
	Serie B femminile (fino a S.S. 2001/02 e dalla S.S. 2013/14)
0.30	Seconda Categoria
	Serie C femminile
0.20	Eccellenza e Promozione femminile (Serie D femminile fino alla S.S. 2017/18)
0.10	Terza Categoria
Per ogni gara Ufficiale Internazionale disputata in:	
0.50	Nazionale A
0.30	Nazionale U23
	Nazionale U21
	Nazionale Olimpica
	Nazionale A femminile
0.20	Nazionali Giovanili maschili e femminili
	Rappresentativa di Lega A - Lega B - Lega C - Lega D
	Nazionale U23 femminile

ATTIVITA' DI ALLENATORE

solo con iscrizione all'albo dei Tecnici e con emissione tesseramento annuale S.T.

Punteggio per Stagione Sportiva		Note
3.00	Allenatore in Prima (squadra giovanile - Serie A)	
	Responsabile in Prima Squadra eccellenza	
2.50	Allenatore in Prima (squadra giovanile - Serie B)	
2.00	Responsabile Prima Squadra - Serie A femminile (con deroga)	
	Allenatore in Prima (squadra giovanile - Lega Pro - ex C1 e C2)	
	Allenatore in Seconda (squadra giovanile - Serie A)	
	Responsabile Prima Squadra in promozione	
1.50	Allenatore in Prima (squadra giovanile - Serie D - ex CND - ex Interregionale)	
	Allenatore in Seconda (squadra giovanile - Serie B)	
	Collaboratore Settore Giovanile/squadra giovanile - Serie A	
	Allenatore Responsabile rappresentative giovanili regionali LND - SGS	Allegare certificazioni del Comitato Regionale
1.00	Responsabile Prima Squadra Serie A2 e Serie B femminile (con deroga)	
	Responsabile Prima Squadra in Prima Categoria	Allegare certificazione della società fino alla S.S. 2010/11
	Allenatore in Prima (squadra giovanile società giovanile LND O SGS)	
	Allenatore in Seconda (squadra giovanile Lega Pro - ex C1 e C2)	
	Allenatore Responsabile Rappresentative Giovanili Provinciali LND - SGS	Allegare certificazioni del Comitato Provinciale
	Collaboratore Settore Giovanile/squadra - Società Serie B	
0.80	Collaboratore Settore Giovanile/squadra giovanile - Società Lega Pro - ex C1 e C2	
	Allenatore in Seconda (squadra giovanile Serie D - ex CND - ex Interregionale)	
0.70	Responsabile Prima squadra in Seconda Categoria	
0.60	Collaboratore Settore Giovanile/squadra giovanile - Società Serie D - ex CND - ex Interregionale	
	Allenatore in Seconda (squadra giovanile società giovanile LND o SGS)	
	Allenatore di Portieri per Dilettanti e Settore Giovanile	
	Responsabile Prima Squadra Serie C femminile	Allegare certificazione della società
0.50	Responsabile Prima Squadra Serie D femminile (fino alla S.S.2017/2018) o Responsabile in Eccellenza e Promozione femminile Responsabile Prima Squadra in Terza Categoria	
	Responsabile Prima Squadra in 1 ^a , 2 ^a , 3 ^a Categoria e Juniores regionali	Allegare copia deroga rilasciata dal comitato prima del 15/09/2012
	Responsabile Prima Squadra in Seconda Categoria promosso dalla terza (con deroga)	Allegare certificazione del Comitato di appartenenza fino alla S.S. 2010/11
0.40	Collaboratore Settore Giovanile/squadra giovanile - Società LND o SGS	

ATTIVITA' DI ARBITRO

riconosciuta solo con certificazione AIA

Punteggio	Note
1.00 Arbitraggio	<i>attività di almeno tre anni</i>

TITOLO DI STUDIO

Per i titoli acquisiti all'estero, allegare copia del certificato di equipollenza rilasciato dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (MIUR).

Punteggi non cumulabili tra loro - sono cumulabili solo le doppie lauree di facoltà diverse

7	Lauree magistrali in: <ul style="list-style-type: none">- Scienze Motorie- Scienze Motorie con indirizzo calcio- Psicopedagogiche
6	Lauree triennali in: <ul style="list-style-type: none">- Scienze Motorie- Diploma ISEF- Psicopedagogiche
4	Laurea magistrale specialistica generica
3	Laurea triennale generica
1	Diploma di Scuola media superiore

ATTESTATI

Gli attestati saranno riconosciuti solo se in regola con i pagamenti di iscrizione all'albo del Settore Tecnico.

Punteggi con lo stesso numero di asterischi, non sono cumulabili tra loro

*	6	Licenza D
	5	Allenatore Dilettante di 3 ^a Categoria (abilitati fino alla S.S. 1997/98)
	3	Allenatore Dilettanti 1 ^a , 2 ^a , 3 ^a Categoria e Juniores Regionali (dalla S.S. 2012/13)
	2	Osservatore calcistico (Corso svolto presso il Settore Tecnico)
	2	Match Analyst (Corso svolto presso il Settore Tecnico)
**	2	Corso CONI-FIGC di "Informazione per Istruttori non qualificati" dalla S.S. 2002/2003 (l'attribuzione del punteggio relativo è subordinata alla presentazione di copia dell'attestato)
	1	Corso CONI-FIGC di "Informazione per Istruttori non qualificati" dalla stagione sportiva 1999/2000 alla stagione sportiva 2001/2002. (l'attribuzione del punteggio relativo è subordinata alla presentazione di copia dell'attestato)
***	6	Istruttore di Giovani Calciatori (abilitati fino alla S.S. 1997/1998)
	4	Istruttore di Calcio (S.S. 2014/15)
****	2	Allenatore di Calcio a Cinque di Primo Livello
	1	Allenatore di Calcio a Cinque
	1	Allenatore UEFA Futsal - B
*****	3	Preparatore Atletico Professionista (fino alla S.S. 2021/22)
	1	Preparatore Atletico Settore Giovanile
*****	3	Allenatore di Portieri UEFA GK A - Allenatore Portieri
	2	Allenatore di Portieri UEFA GK B
	1	Allenatore di Portieri per Dilettanti e Settore Giovanile

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REG. UE n. 2016/679

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. UE n. 2016/679 (nel prosieguo "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" o "RGPD"), ed in relazione ai dati personali forniti alla Federazione Italiana Giuoco Calcio (nel prosieguo "FIGC"), sue componenti, settori e organi, sia centrali che periferici, mediante la compilazione della relativa modulistica federale e la produzione di documenti in occasione, in ragione o nel corso dell'attività svolta nell'ambito della FIGC (nel prosieguo collettivamente "i Dati"), la informiamo di quanto segue.

1. **Finalità del trattamento** - FIGC tratta i dati personali degli interessati ai fini della partecipazione degli stessi ai corsi di formazione organizzati dal Settore Tecnico e per le finalità necessarie a svolgere le attività sue proprie, per le quali si rinvia alle altre specifiche informative, e, quindi, per perseguire i legittimi interessi derivanti dal suo ruolo di istituzione di riferimento per l'organizzazione e l'amministrazione del giuoco del calcio in Italia, nonché della sua promozione. Il trattamento dei Dati - e nella specie la loro raccolta, registrazione, conservazione, consultazione, comunicazione, trasferimento e/o diffusione - è diretto ed è limitato all'espletamento da parte della FIGC dei compiti istituzionali ad essa demandati dalla legge statale nonché dalle norme e dai regolamenti sportivi inerenti all'organizzazione e alla gestione dell'attività calcistica in Italia (cc. dd. "Carte Federali"), norme che l'interessato dichiara di conoscere. FIGC tratta i dati personali anche per adempiere ad obblighi di legge e per svolgere attività di interesse pubblico.
2. **Modalità del trattamento** - FIGC raccoglie e tratta i dati personali spontaneamente comunicati, all'atto del tesseramento o della richiesta di partecipazione ai corsi di formazione organizzati dal Settore Tecnico, direttamente dagli interessati o per loro conto da parte di genitori, agenti, società o leghe, nonché qualsiasi altro dato o informazione comunicati dagli interessati successivamente. Il trattamento può essere svolto sia con mezzi manuali che con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati ed è previsto che il titolare si avvalga di soggetti terzi, nominati responsabili del trattamento ai sensi della normativa applicabile.
3. **Natura del conferimento dei Dati** - Il conferimento dei Dati è strettamente necessario per il perseguimento delle finalità descritte al punto 1 e ha ad oggetto un trattamento necessario sia per dare seguito ad una richiesta dell'interessato finalizzata ad instaurare un rapporto con FIGC sia per il perseguimento dei legittimi interessi istituzionali e statutari della Federazione. Questo significa che FIGC potrà porre in essere operazioni di trattamento anche senza il consenso esplicito dell'interessato, purché per motivi attinenti alle finalità indicate.
4. **Conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere** - Il mancato conferimento dei Dati renderà impossibile per l'interessato la partecipazione ai corsi di formazione organizzati dal Settore Tecnico.
5. **Comunicazione dei Dati** - I Dati potranno essere conosciuti dagli addetti al Settore Tecnico di FIGC. I Dati potranno essere condivisi, per il perseguimento delle finalità descritte, tra i competenti uffici della Federazione (inclusi quelli delle sue componenti) e anche con diversi soggetti terzi all'uopo nominati responsabili del trattamento, siano essi fornitori di beni o servizi o partner commerciali della Federazione. I Dati potranno dover essere comunicati alle società sportive, sia per motivi di tesseramento che di disciplina, alle leghe, alle sezioni, agli organizzatori delle gare, al CONI, come anche ad enti internazionali come altre federazioni, UEFA, FIFA, CIO, WADA. Tutti questi soggetti tratteranno i dati personali ricevuti quali titolari di autonomi trattamenti. I Dati saranno comunicati agli organi di giustizia sportiva, nazionale e internazionale. Inoltre si ricorda che FIGC è tenuta a comunicare i dati personali trattati alle autorità, quando è così richiesto ai sensi di legge.
6. **Diffusione dei Dati** - I Dati potranno essere soggetti a diffusione esclusivamente per il perseguimento delle finalità di cui al punto 1 a mezzo di Comunicati Ufficiali - come prescritto dall'art. 13 delle Norme Organizzative Interne della FIGC - che potranno essere diffusi anche per mezzo di reti informatiche e/o telematiche attraverso il sito Internet della FIGC, e/o per l'adempimento di ulteriori obblighi di pubblicità prescritti dalle norme sportive. Ulteriore diffusione dei Dati potrà avvenire a mezzo di comunicato stampa da parte del medesimo titolare del trattamento ai soli fini e nei limiti dell'esercizio del diritto di cronaca.
7. **Trasferimento dei Dati all'estero** - Nel caso in cui i dati personali debbano essere trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo (SEE), se non è stato raccolto un preventivo ed esplicito consenso dell'interessato, FIGC assicura che l'eventuale trasferimento avverrà in virtù di clausole contrattuali standard ovvero di norme vincolanti d'impresa o di un idoneo codice di condotta. I riferimenti del meccanismo applicabile al caso specifico saranno comunicati in risposta ad eventuali richieste. Le comunicazioni dei dati personali a UEFA e FIFA avvengono sulla base di una decisione di adeguatezza della Commissione dell'Unione Europea.
8. **Dritti dell'interessato** - Ciascun interessato ha il diritto di richiedere a FIGC di accedere ai propri dati personali, di rettificarli, cancellarli o limitarne il trattamento se ne ricorrono i presupposti. Per contattare il titolare del trattamento è possibile inviare un'email all'indirizzo privacy@figc.it. Inoltre, a norma del RGPD, FIGC ha designato un responsabile della protezione dei dati, che può essere contattato:

via email all'indirizzo protezionedati@figc.it

o inviando una raccomandata A/R a:

Responsabile della protezione dei dati
c/o Federazione Italiana Giuoco Calcio
Via Gregorio Allegri n. 14
00198 – Roma

Qualora lo desiderasse, ciascun interessato ha anche il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; quella italiana è contattabile all'indirizzo www.garanteprivacy.it.

L'informativa completa e quelle relative ad eventuali altri trattamenti sono consultabili nella sezione "privacy" del sito Internet della FIGC, all'indirizzo www.figc.it/privacy/ dove saranno resi disponibili anche eventuali aggiornamenti.